

N. 07306/2015 REG.PROV.COLL.  
N. 01260/2015 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Ter)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2015, proposto da:

Annamaria Nugnes e Vincenzo Diana, rappresentati e difesi dall'avv. Egidio Lamberti, con domicilio eletto presso Massimiliano Marsili in Roma, viale Parioli, 44;

***contro***

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27;

***nei confronti di***

Ermelinda D'Errico, Angelina Crisci, Achille Maria De Angelis;

***per l'annullamento***

della determinazione g15435 del 3.11.2014 con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso regionale per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 il dott. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, presentata dalla parte ricorrente;

Ritenuto:

che, effettivamente, considerato l'elevato numero di controinteressati (330 candidati) nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.; che, pertanto, debba consentirsi l'integrazione del contraddittorio, con riguardo sia al ricorso che agli eventuali motivi aggiunti, a mezzo dei pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura del ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

